



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

COPIA

Registro Generale n. 17

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 19-03-2026

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI E SPETTACOLI OCCASIONALI NEI PUBBLICI ESERCIZI ISTITUZIONE REGIME DI DEROGHE

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di marzo, il Sindaco

VISTA la **Legge Regionale 5 agosto 2021, n. 22** ("Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande");

VISTO il **Regolamento Regionale 27 ottobre 2022, n. 6**, emanato in attuazione della suddetta legge, che all'art. 18 definisce i "piccoli trattenimenti musicali" come attività accessoria e complementare alla somministrazione;

RICHIAMATO l'**art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL)**, che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi per armonizzare i servizi con le esigenze della collettività;

RICHIAMATO l'**art. 54 del D. Lgs. 267/2000** in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

CONSIDERATA la necessità di bilanciare il diritto allo svago e alla promozione del territorio con il diritto fondamentale al riposo dei residenti e alla quiete pubblica;

RITENUTO opportuno introdurre una flessibilità regolamentata che consenta agli esercenti di richiedere un numero limitato di estensioni orarie per eventi di particolare rilievo;

DATO ATTO che i trattenimenti musicali senza ballo di cui trattasi sono in ogni caso tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento della Regione Marche 27 ottobre 2022, n. 6 con particolare riferimento al comma 3:

L'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di spazi o aree aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, è consentito a condizione che:

- a) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
- b) gli ambienti o le aree non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- d) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinaria- mente applicato.

CONSIDERATO che la sanzione amministrativa pecuniaria deve assolvere a una funzione di effettiva deterrenza e che l'importo minimo di legge di €. 25,00 appare oggi inadeguato rispetto al potenziale profitto economico derivante dal proseguimento dell'attività oltre l'orario consentito;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di scoraggiare comportamenti recidivi e garantire il rispetto della quiete pubblica e del diritto al riposo dei residenti, fissare il limite minimo edittale per le violazioni della presente ordinanza in €. 50,00;

DATO ATTO che tale determinazione rispetta pienamente il principio di proporzionalità e i limiti fissati dall'art. 7-bis del D. Lgs. N.267/2000, che attribuisce all'Ente la facoltà di graduare la misura della sanzione tra il minimo di €. 25,00 e il massimo di €. 500,00;

ORDINA

Art. 1 - SVOLGIMENTO PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI

Che i piccoli trattenimenti musicali senza ballo (musica dal vivo, dj-set, karaoke) nei pubblici esercizi siano svolti secondo i seguenti orari:

1. **ATTIVITÀ ALL'APERTO (Aree pubbliche o private scoperte):** Cessazione entro le ore **00:30**.
2. **ATTIVITÀ AL CHIUSO (Locali interni):** Cessazione entro le ore **01:00**.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL REGIME DI DEROGA

È concessa la facoltà ad ogni titolare di pubblico esercizio di richiedere fino a un massimo di **n. 3 (tre) deroghe annue** (dal 01 gennaio al 31 dicembre) ai limiti orari sopra indicati, secondo le seguenti modalità:

- **Estensione Oraria:** La deroga può autorizzare il trattenimento fino alle ore **02:00** per l'interno e fino alle ore **01:30** per l'esterno.
- **Presentazione Istanza:** La richiesta, debitamente motivata, utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza e scaricabile dal sito www.comune.acqualagna.ps.it, deve pervenire al Comune almeno **15 giorni prima** della data dell'evento con le seguenti modalità:
 - ✓ **Trasmessa PEC** all'indirizzo di posta certificata comune.acqualagna@emarche.it;
 - ✓ **Consegna a mano** all'ufficio protocollo di questo Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- **Requisiti:** Il richiedente non deve aver riportato sanzioni per violazioni della presente ordinanza nei 12 mesi precedenti.
- **Limiti Acustici:** La deroga oraria non esime dal rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art. 3 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

Durante gli eventi il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- vigilare affinché la diffusione musicale non arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- evitare assembramenti e comportamenti rumorosi da parte degli avventori;
- avere sempre presente l'autorizzazione per eventuale controllo da parte degli organi di vigilanza.

Art. 4 – POTERI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Sindaco, con valutazione discrezionale e motivata, in caso di violazione delle disposizioni e degli orari (anche in regime di deroga) può disporre la sospensione dell'attività del pubblico esercizio fino ad un massimo di 5 giorni tenendo conto dei seguenti parametri:

- quando la musica crea disturbo ai residenti nelle zone adiacenti al pubblico esercizio;

- quando non sia cessata la musica entro gli orari stabiliti così come disposto dalla presente ordinanza;
- in presenza di segnalazioni o reclami da parte dei residenti o delle Forze dell'Ordine;
- qualora si verificano schiamazzi, rumori o comportamenti molesti da parte degli avventori;
- se nel corso della serata si svolgono balli o danze, pur senza configurare un pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S.;
- qualora il livello sonoro percepito superi quello consentito dai limiti acustici comunali o regionali;
- in caso di reiterazione, di cui all'art. 8 bis della legge 689/1981, nelle violazioni o mancato rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza;
- ove emergano criticità connesse alla sicurezza, all'ordine pubblico o alla viabilità;
- in presenza di inosservanza delle prescrizioni sanitarie o igieniche.

Art. 5 - VIGILANZA E SANZIONI

- Ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il limite di €. 50,00 ed il limite massimo di €. 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma di €. 100,00 (pari al doppio del minimo edittale, in quanto più favorevole rispetto alla terza parte del massimo).
- **In caso di n. 3 violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza nell'arco di 24 mesi si procederà alla sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di cinque giorni.**
- In caso di recidiva, si procederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce integralmente l'Ordinanza n. 13 del 20-08-2020 e ogni altra disposizione comunale in materia.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o piena conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Grassi Pier-Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2026 al 03-04-2026.

Lì 19-03-2026

IL FUNZIONARIO DESIGNATO

F.to Damiani Roberta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2026 al 03-04-2026

Lì 19-03-2026

IL FUNZIONARIO DESIGNATO

F.to Damiani Roberta

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO

Dott. Grassi Pier-Luigi